



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ANTE CAUSAM EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA, R.G. 2089/2026. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE E DEL R.U.P. DOMICILIATO PER LA SUA FUNZIONE PRESSO L'ENTE – CIG BC5A31DA2B.

L'anno **Duemilaventisei** addì **09** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Mascherpa Bernardo	Sindaco	P	
2	Calvetti Elisa	Assessore	P	
3	Zerbini Gian Bortolo	Assessore	P	
	Totale		3	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Lorenzi Dott.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. N. 42 DEL 09 LUGLIO 2026

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ANTE CAUSAM EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA, R.G. 2089/2026. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE E DEL R.U.P. DOMICILIATO PER LA SUA FUNZIONE PRESSO L'ENTE – CIG BC5A31DA2B.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Paisco Lovenò in data 13 settembre 2025, Prot. n. 525, riceveva notifica via PEC dagli Avv.ti Luciano Della Vite, Fabrizio Gamba e Susanna Della Vite di un atto di citazione relativo a ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Brescia nell'interesse di un cittadino contro Teknostrade s.r.l.s., Comune di Paisco Lovenò (BS), Sig. Bernardo Mascherpa in qualità di R.U.P. domiciliato per la sua funzione presso il Comune di Paisco Lovenò (BS), ed Ing. Sergio Moscardi;

PRESO ATTO del ricorso, la cui documentazione è depositata agli atti dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27 aprile 2026 con cui l'Amministrazione Comunale, per le motivazioni espresse in tale atto, individuava nell'Avvocato Raffaella Mastaglia del foro di Brescia il professionista a cui affidare l'incarico di assistenza tecnico-legale per la tutela della posizione dell'Ente e del R.U.P. Sig. Bernardo Mascherpa domiciliato per la sua funzione presso l'Ente, autorizzando contestualmente il Sindaco a rilasciare all'Avvocato medesimo il più ampio mandato/procura al fine di difendere la posizione dell'Ente e del R.U.P.;

PRESO ATTO dell'avvenuta costituzione in giudizio nell'ambito del procedimento in parola;

DATO ATTO che al termine della prima udienza tenutasi in data 11 giugno 2026, il Giudice delegato ha fissato nuova udienza al giorno 15 luglio 2026 disponendo altresì che all'udienza predetta compaia il Geom. Stefano Gozzoli, per l'eventuale nomina quale C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio);

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare un soggetto a cui affidare specifico incarico di C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte) a favore del Comune di Paisco Lovenò e del R.U.P. domiciliato per la sua funzione presso l'Ente, anche al fine di affiancare il C.T.U. nell'espletamento delle incombenze assegnategli dal Giudice delegato;

INDIVIDUATO nel Geom. Paolo Domenico Stefano Fanetti, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia al n. 5755, con studio in via Tonolini 2 – 25048 Sonico (BS), il soggetto al quale affidare l'incarico di Consulenza Tecnica di Parte a favore del Comune di Paisco Lovenò e del R.U.P. domiciliato per la sua funzione presso l'Ente nell'ambito della procedura citata;

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa da parte del Geom. Paolo Domenico Stefano Fanetti per l'incarico di cui trattasi, e da cui si evince un costo complessivo di Euro 640,50

spese accessorie incluse;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le disposizioni del codice non si applicano, tra gli altri, ai contratti esclusi dalla normativa;
- l'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale risultano esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui alla lettera h) del comma in esame;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale statuisce che negli Enti Locali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO che l'incarico in parola rientri tra i contratti esclusi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, come anche sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 2766/2024, purché non avente carattere continuativo e sistematico;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che le caratteristiche essenziali dell'affidamento in parola sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: incarico di Consulenza Tecnica di Parte a favore dell'Ente e del R.U.P. Sig. Bernardo Mascherpa domiciliato per la sua funzione presso l'Ente a fronte di atto di citazione relativo a ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Brescia, R.G. 2089/2026;
- Importo del contratto: Euro 640,50;
- Forma del contratto: corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell'art. 56 c. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone l'esclusione dall'applicazione del codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui alla lettera h) del comma in esame;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

VISTO l'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di individuare nel Geom. Paolo Domenico Stefano Fanetti, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia al n. 5755, con studio in via Tonolini 2 – 25048 Sonico (BS), il soggetto al quale affidare l'incarico di Consulenza Tecnica di Parte a favore del Comune di Paisco Lovenò e del R.U.P. domiciliato per la sua funzione presso l'Ente nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Brescia, R.G. 2089/2026;
3. di prendere atto della quantificazione economica dell'incarico di cui trattasi, pari a complessivi Euro 640,50;
4. di dare atto che la somma complessiva di Euro 640,50 trova copertura sul bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 al Codice 01.11-1.03 come da impegno di spesa n. 77/2026 assunto dal competente Responsabile di Servizio;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - all'Avv. Raffaella Mastaglia, incaricato dell'attività di assistenza tecnico-legale per la tutela della posizione dell'Ente e del R.U.P. Sig. Bernardo Mascherpa nell'ambito del ricorso in parola;
 - al Geom. Paolo Domenico Stefano Fanetti;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Lovenò per quindici giorni consecutivi;
7. di dare atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, atteso che nella P.O. dell'Ente non vi sono funzionari responsabili dei servizi;
8. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000;
9. di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime favorevole dall'apposita votazione palese;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione.

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 2° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 6 DEL 16.3.2013.

La sottoscritta Lorenzi Dott.ssa Daniela, Segretario Comunale del Comune di Paisco-Lovenò vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ANTE CAUSAM EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA, R.G. 2089/2026. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE E DEL R.U.P. DOMICILIATO PER LA SUA FUNZIONE PRESSO L'ENTE – CIG BC5A31DA2B.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 7 ed 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto in relazione alle sue competenze.

Paisco Lovenò, li 09 luglio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardo Mascherpa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addì, 13 luglio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

☐ è esecutiva ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela
